



TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

E.D.I. n. 1/2025

IL GIUDICE DESIGNATO

letto il ricorso per l'accesso alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 ccii, iscritto in data 8.01.2025 al ruolo E.D.I. n. 1/2025 dalla ricorrente [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), assistita dall'Avv. Armando Caporicci;

vista la relazione particolareggiata depositata dall'esperto nominato dall'O.C.C., Avv. Antonio Simeone;

esaminata la documentazione allegata al ricorso, ha emesso il seguente

DECRETO

L'istante ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 ccii, premettendo: - di versare in condizione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili per farvi fronte, considerata l'esiguità del reddito mensile, pari ad euro 350,00 circa quale supporto alla Formazione erogato dal [REDACTED] in sostituzione del reddito di cittadinanza che la stessa percepiva fino al dicembre del 2023; - di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né a quelli della previgente legge sul sovraindebitamento e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis di quest'ultima legge, n. 3/2012; - di non essere proprietaria di alcun immobile, dimorando presso l'alloggio di proprietà del padre che detiene in comodato d'uso; - che non risulta a suo carico alcun procedimento penale.

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Preliminarmente bisogna osservare che il debitore persona fisica incapiente può ottenere l'esdebitazione, all'esito di un apposito procedimento, una sola volta e se meritevole, il che presuppone che il suo indebitamento non sia frutto di colpa grave, malafede o frode. L'incapienza, intesa come situazione nella quale il debitore non è "in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", viene valutata tenendo conto dei redditi annui, delle spese per produrli e di quanto è necessario al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia (l'importo non è determinato discrezionalmente dal giudice, ma direttamente dall'art. 283 co. 2 ccii sulla base



dell'importo dell'assegno sociale e dei componenti del nucleo familiare). Il debitore presenta la domanda di esdebitazione, per il tramite dell'OCC, al giudice del luogo nel quale si trova il centro dei suoi interessi principali.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'attivo, del passivo e della condotta del debitore; alla domanda deve essere, inoltre, allegata una relazione particolareggiata dell'OCC in ordine, tra l'altro, alle cause dell'indebitamento ed alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. L'esdebitazione viene concessa con decreto dal tribunale e rende inesigibili i crediti, salvo che nei tre anni successivi sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

Nell'ambito delle utilità non si considerano i nuovi finanziamenti eventualmente ottenuti dal debitore; il che si spiega con la necessità di non privare il debitore della possibilità di conseguire i risultati in vista dei quali i finanziamenti sono stati erogati. L'esdebitazione è, perciò, condizionata e diventa definitiva solo dopo tre anni.

Per questa ragione il decreto prevede, a pena di revoca del beneficio in caso di inadempimento, l'obbligo del debitore di dichiarare annualmente le eventuali sopravvenienze, sulle quali l'OCC svolge una attività di vigilanza e verifica.

2. Orbene, nel caso di specie la ricorrente può essere considerata soggetto sovraindebitato cui è applicabile l'art. 283 ccii, posto che l'ammontare dei debiti, così come ricostruiti nella relazione dell'OCC affollata in atti, è pari ad euro 171.977,19 e derivano da garanzie fideiussorie prestate dalla ricorrente in favore della società [REDACTED] di [REDACTED] ex coniuge della sig.ra [REDACTED] e pertanto, ai sensi dell'art. 2 lett. c) ccii rientra nella definizione di sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza "di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale", che nel caso di specie non può essere dichiarata atteso che l'attività di impresa esercitata dalla [REDACTED] non è direttamente imputabile alla ricorrente, la quale è stata socia della società solo fino al 2010.

Sussiste, altresì, la situazione di incapienza, posto che la ricorrente non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri, nemmeno in prospettiva futura, infatti:

- la posizione debitoria della ricorrente ammonta ad euro 171.977,19, di cui euro 89.015,32 per fideiussione *omnibus* sottoscritta per finanziamento erogato da [REDACTED] euro 76.623,44 per garanzia fideiussoria prestata per finanziamento erogato da [REDACTED]; ed euro 6.338,42 per garanzia prestito [REDACTED]

- mentre la capacità reddituale della ricorrente è di circa euro 350,00 mensili, per assegno di formazione erogato dal [REDACTED] e non è nemmeno sufficiente per attendere alle proprie esigenze quotidiane, dovendo fare affidamento all'aiuto del padre, che oltre a garantire i



fondi per i bisogni essenziali, le ha concesso in comodato d'uso, di per sé gratuito, una piccola porzione della sua abitazione, non avendo la ricorrente alcuna proprietà immobiliare.

La condotta della ricorrente supera, inoltre, il vaglio di meritevolezza, che si compone di un duplice profilo: il primo "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempierle in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale; il secondo "evolutivo", che si concentra sulla incolpevole diminuzione della propria capacità reddituale.

Invero, nell'ipotesi in esame le garanzie fideiussorie prestate dalla ricorrente risalgono al periodo ante 2010 quando la stessa era socia della società [REDACTED] e non avrebbe potuto ipotizzare né la fine del rapporto matrimoniale con il titolare della società [REDACTED] né il successivo lunghissimo periodo di inattività lavorativa che perdura anche oggi;

rilevato che sussistono, dunque, i suddetti requisiti, del sovraindebitamento, dell'incapienza anche futura e della meritevolezza, richiesti dalla legge per concedere il provvedimento premiale richiesto, non avendo la ricorrente beneficiato prima dell'esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento;

P.Q.M.

- i. accoglie il ricorso per esdebitazione ex art. 283 ccii in favore di [REDACTED] fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento;
- ii. onera il debitore di depositare con cadenza annuale – entro il 14 aprile 2026, 14 aprile 2027 e 14 aprile 2028 – a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii, mandando al gestore della crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e segnalando al giudice l'eventuale violazione;
- iii. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questo Tribunale, in versione privacy;
- iv. dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre opposizione nel termine di giorni 30;
- v. dispone che l'OCC relazioni sull'esito delle suddette comunicazioni e che notifichi il presente decreto, per conoscenza, a [REDACTED] previo reperimento di certificato di residenza aggiornato.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino, 15 aprile 2025

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli

